

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - ROMA**

*

RICORSO

*

proposto da **BARBARA FEDELI**, nata a Busto Arsizio (Varese) il 22 febbraio 2006, residente in 21057 Olgiate Olona (Varese), via Medaglie d'Oro n. 13 (c.f. FDL BBR 06B62 B300 N), rappresentata e difesa – come da procura speciale congiunta al presente atto mediante strumenti informatici e digitalmente autenticata dall'avv. prof. Gianfranco Garancini – dal prof. avv. Gianfranco Garancini (c.f. GRN GFR 47D11 L682 V) – pec gianfranco.garancini@varese.pecavvocati.it – tel. 0332 283950, fax 0332 235677, e dall'avv. Giacomo Garancini (c.f. GRN GMP 73H04 L319 V) – pec giacomo.garancini@varese.pecavvocati.it – tel. 0332 283950 fax 0332 235677, entrambi del foro di Varese, con domicilio telematico eletto *ex lege* al domicilio digitale corrispondente all'indirizzo pec del primo difensore contenuto nei pubblici registri, e domicilio fisico nel loro Studio professionale, sito in 21100 VARESE, via Mercadante 5.

Ai fini di legge si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): gianfranco.garancini@varese.pecavvocati.it o al seguente numero di fax 0332 235677;

contro

- **Ministero dell'Università e Ricerca** (c.f. 964467705865; p.IVA 01178260210) (d'ora in avanti MUR), nella persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f. 80224030587), e domiciliato presso la sua sede, in via dei Portoghesi 12, 00186 Roma, indirizzo pec: roma@mailcert.avvocaturastato.it;

- **Università degli Studi dell'Insubria** (c.f. 95039180120), nella persona del rappresentante legale *pro tempore*, nella sua sede di 21100 Varese, via Ravasi 2, indirizzo pec ateneo@pec.uninsubria.it

e nei confronti di

- **Siria Di Mattia**, via Genova 15, 21058 Solbiate Olona (Varese) eventuale controinteressata;
- **Rebecca Iodice**, via Aurelio Robino 74, 20025 Legnano (Milano), eventuale controinteressata,

per l'annullamento,

previa adozione di idonee misure cautelari ex art. 55 c.p.a.

- del provvedimento di non ammissione dell'odierna ricorrente alla prosecuzione degli studi nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia nell'Università degli Studi dell'Insubria, sede di varese, o in subordine in una delle Università indicate per l'anno accademico 2025/2026, comunicata con l'atto in **allegato n. 1**, a causa della esclusione dalla graduatoria nazionale pubblicata l'8 gennaio 2026 (**allegato n. 2**), previa declaratoria del diritto del ricorrente ad iscriversi al suddetto corso;
- nonché, ove occorrer possa, di tutti gli atti e provvedimenti sia del MUR sia dell'Università dell'Insubria, presupposti, conseguenti o comunque connessi con il provvedimento richiamato sopra, e segnatamente, *in parte qua*,
 - della graduatoria unica pubblicata in data 8 gennaio 2026 (allegato n. 2), nella parte in cui non risulta inclusa l'odierna ricorrente;
 - del d.m. (MUR) 30 maggio 2025 con il suo Allegato 2 (in **allegato n. 3**) nella parte in cui non prevedono per gli studenti candidati agli esami di profitto del semestre aperto per la prosecuzione degli studi nei corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria per l'anno accademico 2025/2026, e affetti da DSA, l'utilizzazione degli strumenti compensativi delle mappe concettuali;
 - del d.m. (MUR) 22 dicembre 2025, n. 1115 (**allegato n. 4**) che definisce – in corso di esami e con le valutazioni/decisioni ancora aperte – le modalità di formazione e di definizione della selezione degli studenti ammessi al secondo semestre e alla prosecuzione degli studi con la graduatoria (di cui all'all. 2) per l'anno accademico 2025/2026, con la suddivisione in nove fasce di merito;

nonché per la condanna

- delle Amministrazioni chiamate in giudizio al risarcimento del danno conseguente alla lesione del diritto allo studio e altresì alla lesione del diritto alla libera scelta educativa e formativa, nonché alla libertà di stabilimento; e altresì alla “perdita di un anno”, e ciò dal momento del verificarsi dell'illegittimo impedimento

sino alla data di pronuncia della sentenza da parte di codesto Tribunale, rivalutando il credito risarcitorio al momento della pronuncia, oltre interessi fino al completo soddisfo, secondo la quantificazione che sarà definita in prosieguo del giudizio, ovvero secondo la determinazione equitativa di codesto Tribunale ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ.;

- delle Amministrazioni chiamate in giudizio, oltre al richiesto risarcimento del danno ingiusto subito dal ricorrente, al pagamento di tutte le spese di causa, dei relativi compensi professionali con tutti gli accessori di legge, e alla restituzione del contributo unificato (art. 13, comma 6 *bis* 1, del dpr n. 115/2002 e s.m.i.).

*

FATTO

1. Barbara Fedeli, terminato il corso degli studi secondari e conseguito il relativo titolo di studio, si è iscritta al semestre aperto (ovvero “semestre filtro”) per l’ammissione (immatricolazione) ai corsi universitari ad accesso programmato di Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026, secondo le indicazioni del d.m. (MUR) n. 418/2025 (all. 3), esecutivo del d. lgs 15 maggio 2025, n. 71, della legge 14 marzo 2025, n. 26, e di tutte le norme di attuazione dettate dal MUR e dalle singole Università (nella specie l’Università dell’Insubria), compilando i relativi moduli (cfr **allegato n. 5**).

*

2. Essendo – come ampiamente si documenterà nel prosieguo di quest’atto – affetta da DSA sotto due dei profili sintomatici (dislessia e disgrafia), Barbara Fedeli presentò, in data 25 ottobre 2025, anche la *Richiesta di ausili – misure compensative – tempi aggiuntivi*, relativa agli esami del semestre filtro, corredata da tutta la documentazione richiesta ai fine di certificare la propria situazione di svantaggio e di sostenere la necessità di disporre delle misure compensative previste dalla normazione di riferimento (spec. legge n. 170 del 2010 (cfr **allegato n. 6**). Occorrerà notare fin da ora che sul modulo per la *Richiesta* era prestampato (al di sotto della sezione in cui gli studenti avrebbe potuto/dovuto segnare le misure esonerative e gli strumenti compensativi loro necessari, inopinatamente e senza alcuna motivazione e/o riferimento normativo: “*Non sono ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario, formulario, tavola periodica degli elementi, mappa concettuale, personal computer, tablet, smartphone ed altri strumenti*

similari” Vedremo più avanti che proprio le mappe concettuali sono (o avrebbero dovuto essere) tra gli strumenti compensativi indicati per Barbara Fedeli.

*

3. Il 20 novembre e il 10 dicembre 2025 Barbara Fedeli si presentò a sostenere – secondo le regole dettate dal d.m. (MUR) n. 418/2025 e dall'allegato n. 2 – gli esami di profitto a conclusione del semestre aperto per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia ai quali si era iscritta, senza che – senza alcuna istruttoria da parte dell'Università dell'Insubria e senza alcuna motivazione – le fosse riconosciuto l'uso /disponibilità delle mappe concettuali con le quali era sempre stata abituata a seguire i propri studi, anche nel corso delle lezioni di quello stesso semestre filtro.

*

4. Nel frattempo – a esami in corso e a selezione aperta – il MUR emanò un ulteriore d.m. (il n. 1115/2025, qui depositato come all. 4) con il quale, a fronte del limitato numero di posti messi a disposizione dalle Università per rapporto al fabbisogno di personale medico da qui al 2030 (anno in cui arriveranno alla laurea coloro che si sono iscritti al semestre filtro) e altresì per rapporto al numero di coloro che si erano iscritti e presentati agli esami [54.313], fu elaborata una suddivisione della graduatoria finale della selezione in nove fasce:

- nella prima fascia, sarebbero stati collocati gli studenti che avessero superato tutti e tre gli esami di profitto
- nella seconda fascia sarebbero stati collocati gli studenti che avessero superati tutti e tre gli esami di profitto, ma avessero rifiutato il voto di uno di essi
- nella terza fascia sarebbero stati collocati gli studenti che avessero superati tutti e tre gli esami di profitto, ma che avessero rifiutato il voto di due di essi
- nella quarta fascia sarebbero stati collocati gli studenti che avessero superato tutti e tre gli esami di profitto, ma che avessero rifiutato il voto di tutti e tre
- nella quinta fascia sarebbero stati collocati gli studenti che avessero superato gli esami di profitto relativi a due degli insegnamenti previsti
- nella sesta fascia sarebbero stati collocati gli studenti che avessero superato gli esami di profitto relativi a due degli insegnamenti previsti, avendo tuttavia rifiutato il voto relativo ad uno dei due

- nella settima fascia sarebbero stati collocati gli studenti che avessero superato un solo esame di profitto
- nell'ottava fascia sarebbero stati collocati gli studenti che avessero superati due esami di profitto, ma che ne avessero rifiutato il voto
- nella nona fascia sarebbero stati collocati gli studenti che avessero superato gli esami relativi a uno degli insegnamenti previsti, ma ne avessero rifiutato il voto.

A ciascuna delle fasce (tranne che alle ultime due) sarebbe stato assegnato un *bonus* scalare: alla prima 700 punti, alla seconda 600, alla terza 500, alla quarta 400, alla quinta 300, alla sesta 200 e alla settima 100. Sembra del tutto evidente, fin da ora, che la graduatoria – oltre al merito – sarebbe stata (come è stata) influenzata in maniera pressoché determinante sia dal “gioco” delle accettazioni/rifiuti dei voti (CFU) ricevuti, sia dai *bonus*, sia dalla legittimità dei modi in cui si erano svolti gli esami di profitto (*quiz* a risposta chiusa o a risposta aperta; garanzia della *par condicio* tra tutti i candidati...) nonché dei loro contenuti (in altre parole: della esattezza scientifica, della correttezza, della chiarezza e non ambiguità della loro formulazione, di modo che gli studenti/candidati non fossero tratti in inganno, confusi o attirati in un qualche “trabocchetto”).

*

5. Barbara Fedeli sostenne gli esami con i seguenti esiti (cfr. **allegato n. 7**): Biologia, 17; Chimica, 17; Fisica, 7. Con tali punteggi è rimasta esclusa dalla graduatoria finale di merito: le conseguenze sono gravi, e gravi i danni che ne derivano: Barbara Fedeli perde un anno di studi ma altresì di vita attiva; oppure si iscrive ad un'altra Facoltà, che non collima con le sue aspirazioni e che non corrisponde al suo diritto di libera scelta educativa. Va da sé – ma risulta illegittimo – che la elaborazione elettronica automatica sia dei CFU dei singoli esami, sia della graduatoria finale “di merito” non ha tenuto conto né dell'essere stata costretta Barbara Fedeli a sostenere l'esame (si badi: non *de visu* e nel contraddittorio con i docenti, come è nella normalità di un esame universitario, ma semplicemente segnando o riempiendo uno spazio con la mera indicazione di una lettera alfabetica) in una condizione di svantaggio, e pertanto di disagio, a causa della mancanza degli strumenti compensativi adatti alla sua situazione di DSA, e neppure – come vedremo – dell'erroneità o ambiguità di alcuni tra i quesiti sottoposti, come è stato

riconosciuto dallo stesso MUR (cfr, a mo' di esempio di per sé non esaustivo, quanto segnalato a livello informativo e confermato a livello istituzionale: **allegato n. 7 bis**).

*

6. Considerato ingiusto e, anzi, iniquo l'esito della sua prova di ammissione, Barbara Fedeli si vede costretta ad adire codesto Tribunale Amministrativo per ottenere giustizia, per le seguenti ragioni di

DIRITTO

*

Primo motivo di ricorso

Violazione o falsa applicazione di norme di legge: artt. 3, 5, 32, 33 34, 38, 97, Cost.; legge 23 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i. artt. 1-2; legge 2 agosto 1999, n. 264 e s.m.i., artt. 1, 3, 4; d.m. (MUR) n. 277/2019 e segnatamente allegato A. Eccesso di potere: travisamento o ignoranza o mancata considerazione dei fatti presupposti; grave carenza di istruttoria; irragionevolezza; inadeguatezza; sviamento della causa tipica, illogicità, irrazionalità.

a. Per l'anno accademico 2025/2026 i posti disponibili (*v.g.* messi a disposizione da parte delle diverse Università pubbliche (statali e non) italiane) erano 17.278 e, come ha detto la ministra Bernini al Parlamento, sono stati tutti assegnati ad esito della graduatoria finale degli esami-quiz conclusivi del semestre filtro (o semestre aperto). Per vero i giovani che si erano presentati a frequentare le lezioni e a sostenere gli esami sono stati 54.313, dei quali 22.688 sono usciti idonei dalla lizza degli esami-quiz. Di tal che dei 54.313 aspiranti, ben 31.625 sono rimasti fuori della graduatoria "di merito", e 5.410 – pur idonei ai sensi della normativa vigente, legislativa e regolamentare, anche di quella pretesa agevolativa cambiata in corsa con il d.m. (MUR) n. 1115/2025 – non potranno frequentare la Facoltà universitaria che avevano scelto. Anche senza tener conto delle illegittimità di cui si parlerà e che si argomenteranno negli altri motivi di ricorso, anche solo i numeri, nella loro neutrale freddezza, danno conto della illegittima disfunzionalità del sistema di "filtro" introdotto con la "nuova" normativa del 2025.

*

b. È nozione comune (cfr. un florilegio di informazioni e di dati precisi anche di fonte sindacale *sub* **allegati n. 8** e **n. 8 bis**, che testimonia di uno studio condotto "*dal-di-dentro*") quella secondo la quale nel 2030, anno in cui potranno esercitare

la professione coloro che si immatricoleranno per la prima volta nell'anno accademico 2025/2026 – potrebbero mancare in Italia tra i 10.000 e i 20.000 medici *solo nel settore pubblico*. La Fondazione Italiana medici di famiglia ha calcolato che nei prossimi cinque anni andranno in pensione più di 14.000 medici di famiglia: ben oltre 30.000 posti di medico che si renderanno vacanti da rimpiazzare. Altri calcoli od altri dati portano a ipotizzare una “emorragia” di medici, fra medici di base e SSN, di circa 45.000 unità. È palese che lo sbilancio tra il fabbisogno effettivo e il numero di posti messi a disposizione quest'anno (17.278) è impressionante, e denota una gravissima **inadeguatezza** del procedimento amministrativo, pur così puntigliosamente descritto e disciplinato nella normativa (legislativa e regolamentare), relativo alla programmazione complessiva dei posti effettivamente (necessari e che pertanto dovrebbero essere) disponibili nei corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia. Questi dati incontrovertibili – che denotano un'evidente inadeguatezza e irrazionalità dell'azione amministrativa svolta dalle Amministrazioni chiamate in giudizio, con conseguente vizio di malgoverno del potere attribuito – fanno da sfondo ai motivi di ricorso che seguiranno, esplicitamente focalizzati sulla ricorrente, Barbara Fedeli.

*

c. Il procedimento per la definizione del fabbisogno di laureati in Medicina e Chirurgia deve necessariamente tener conto del fabbisogno non già attuale, ma dell'anno (o del periodo) in cui coloro che si immatricolano oggi potranno ragionevolmente entrare nel contesto professionale o degli Istituti del SSN o del sistema dei medici di base. Valutare il fabbisogno sulla base dell'oggi e delle disponibilità di oggi è segno di travisamento, o di ignoranza, o di indifferenza nei confronti dei fatti presupposti.

Se fra cinque anni il fabbisogno di medici in Italia è stimabile intorno ai 30/40 mila, bloccare gli accessi oggi alle Facoltà di Medicina e Chirurgia attraverso l'imposizione del c.d. “*numero chiuso*” è segno di mancata considerazione nei confronti del bisogno di salute, del fabbisogno di assistenza medica, della necessità di disporre di strutture adeguate sia per la cura sia per la ricerca, ignorandoli per mancanza di “visione” o per scelta istituzionale; è segno/sintomo di inadeguatezza del “sistema” e dei “meccanismi” di formazione della società presente e futura, in palese violazione del dettato costituzionale in tema di diritto alla salute intesa come

fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività (art. 32, Cost.), e di tutte le norme – a cominciare dalla legge n. 833/1978 e s.m.i., nei suoi artt. 1 e 2, programmatici e applicativi del disegno costituzionale – dedicate nel corso dei decenni alla costruzione di un servizio sanitario universale” fondato sulla corretta formazione e sulla costruzione di una risposta necessariamente adeguata – attraverso un’attenta valutazione prognostica – al bisogno di salute e al corrispondente fabbisogno di strutture competenti e di personale correttamente formato nel numero necessario.

*

d. Il “*numero chiuso*” nella attuale configurazione amministrativa – nonostante tutte le profferte retoriche pur contenute nella normativa – non risulta finalizzato a corrispondere al fabbisogno di soggetti adeguatamente formati per rispondere al diritto individuale e all’interesse collettivo alla (cura della) salute, ma ad adattarsi alla disponibilità dichiarata dalle singole università: se si potesse descrivere questo problema con uno *slogan*, si dovrebbe dire: “*non è l’università che si deve adeguare al bisogno di salute, ma è il bisogno di salute che si deve adattare all’università*”. In effetti i posti messi a disposizione dei 54.313 aspiranti partecipanti al semestre aperto non sono calcolati sul fabbisogno di medici (o sulla domanda di formazione, come vedremo *infra*), ma sulla disponibilità di posti dichiarata oggi dalle Università.

*

e. Ne è prova la stessa legge n. 264/1999, *Norme in materia di accessi ai corsi universitari*, che con l’art. 2 demanda alle Università la programmazione degli accessi agli studi (e quindi anche, più o meno cinque anni dopo, alla professione), sulla base delle *proprie* strutture e della *propria* programmazione. Il “*numero chiuso*” (o “*programmato*”) risulta (art. 3) stabilito di anno in anno dal MIUR “*sulla base della valutazione dell’offerta potenziale del sistema universitario*” così come “*comunicata da ciascun ateneo*”, e non – come dovrebbe – sulla base della domanda sociale di formazione e di professionalità sanitarie: tra i *parametri* per la valutazione dell’offerta potenziale elencati dall’art. 3, secondo comma, della legge n. 264/1999 e s.m.i., nessuno riguarda effettivamente i criteri per la programmazione futura, ma tutti riguardano la disponibilità strutturale dei singoli atenei, e il “*fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo*”, così come la “*esigenza di equilibrata attivazione dell’offerta formativa sul territorio*” sono relegate in una

posizione secondaria, residuale (“*tenendo anche conto*”) e non compaiono assolutamente come fattori decisivi nelle norme tecniche e nelle produzioni regolamentari sublegislative di fonte ministeriale.

*

f. È così che il numero di posti messi a disposizione dalle università e messi in gioco dal MUR non solo non corrisponde al “*fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo*”, dato che quando gli immatricolati del 2025/2026 si immetteranno nel “sistema sociale e produttivo” ne mancheranno ancora almeno 20.000; ma non corrisponde neppure alla “*esigenza di equilibrata attivazione dell’offerta formativa sul territorio*”, dato che quest’anno alla prova di cui ci stiamo occupando si sono presentati circa 54.000 aspiranti: non sono i laureati che mancherebbero al nostro Paese, ma sono le università e il MUR che si rifiutano – o non sono in grado – di formarli e produrli.

*

g. Violando la Costituzione e le stesse norme amministrative d’indirizzo, sviando palesemente il procedimento dalla sua causa tipica: il procedimento dovrebbe fornire medici alla società, formati e motivati, e invece viene sviato a fornire “clienti” o “utenti” al sistema universitario, tanti quanti esso è in grado di – o disposto ad – accoglierne.

*

h. La conseguenza di questo sistema sviato – e del conseguente procedimento – è che moltissimi soggetti che hanno raggiunto gli “standard *formativi*” richiesti dalle norme (cfr. legge n. 264/1999 e s.m.i., art. 1, lettera a), *in fine*), e che hanno dimostrato (o sarebbero in grado di coltivare) “*predisposizione per le discipline oggetto dei corsi*” (cfr. art. 4), sostenendo le prove di ammissione ed avendo raggiunto il punteggio indicato per l’ammissione, si vedranno ingiustamente e illegittimamente negare l’immatricolazione, perché fattore essenziale per il suo conseguimento non sarà stato l’aver raggiunto gli “standard *formativi*” fissati dal MUR o dai suoi ausiliari, e non sarà neppure l’accertamento (chissà come conseguito...) “*della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi*” di studio, ma la disponibilità logistica da parte delle Università. Con buona pace di quel “*potenziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) in termini di numero di medici chirurghi, odontoiatri e medici veterinari da stabilire sulla base delle esigenze del*

SSN medesimo nonché della qualità della loro formazione, in coerenza con gli investimenti previsti dalla Missione 6-Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza” di cui parla l’art. 1 della legge 14 marzo 2025, n. 26, che delega al Governo l’istituzione di prove di ammissione svolte “secondo standard uniformi”, che uniformi, invece , non sono per nulla.

*

i. E questo – dopo le argomentate, profonde carenze oggettive che portano a conculcare o comunque a preterire diritti fondamentali delle persone quali la libertà educativa, il diritto allo studio, il diritto alla salute – è un altro fattore di iniquità ed illegittimità altresì sul piano soggettivo, come vedremo nel seguente motivo di ricorso: l’iniquità e la materiale illegittimità del sistema di reclutamento degli studenti di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria in Italia ha portato – con l’esclusione dalla graduatoria finale – a deludere le legittime aspirazioni e ad elidere i diritti di Barbara Fedeli. Del che la presente impugnativa.

*

Secondo motivo di ricorso

Violazione o falsa applicazione di norme di legge: artt. 3, 4, 34, 38, 97, Cost.; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 20; legge 8 ottobre 2010, n. 170 e s.m.i.; d. int. (MPA, MINLAV, MINDIS) 12 novembre 2021, pubbl. 28 dicembre 2021 in GURI, n. 307/2021; d.m. (MUR) n. 418/2025, art. 5, sesto comma, e allegato 2, punto 7, primo e quarto paragrafo; legge n. 241/1990 e s.m.i., artt. 1, 3. Eccesso di potere: violazione del principio di proporzionalità; travisamento o ignoranza o mancata considerazione dei fatti presupposti; difetto di istruttoria, totale carenza di motivazione, irragionevolezza, inadeguatezza, sviamento dalla causa tipica, illogicità, irrazionalità.

a. Ma l’esclusione di Barbara Fedeli dalla graduatoria di cui all’all. 2 è illegittima ed iniqua per altre ragioni – particolarmente probanti – di carattere soggettivo, riguardanti le sue condizioni personali e il contenuto dei suoi esami di profitti al termine del semestre filtro.

b. Come si è accennato sopra, al momento dell’iscrizione agli esami conclusivi del semestre filtro, Barbara Fedeli, allegando le valutazioni specialistiche e le certificazioni dovute (all. 6) che diagnosticavano i suoi DSA, chiese di poter disporre delle misure dispensative e degli strumenti compensativi specifici per la propria

situazione di affetta da DSA, tra cui elettivamente le mappe concettuali. Il suo *profilo funzionale* era il seguente (**allegato n. 9**):

Sistema Socio Sanitario DIPARTIMENTO DI SCIENZE NEURORIABILITATIVE.S.C.
di Neurologia



Regione

Direttore Dr. Isidoro La Spina

Lombardia AMBULA TORIO CENTRO DI PSICOLOGIA PER I DISTURBI E
NEUROPSICOLOGIA COGNITIVI E LE DEMENZE
CLINICA

referente dott.ssa Chiara Guamerio

ASST Valle Olona

Il presente documento è coperto da segreto professionale. L'acquisizione mediante lettura e la divulgazione a fini non strettamente medici del contenuto della relazione senza l'autorizzazione del Paziente costituiscono reato.

Gallarate, 22/08/2024

AGGIORNAMENTO DEL PROFILO FUNZIONALE

E DELLE INDICAZIONI DI INTERVENTO IN PRESENZA DI D.S.A. (Disturbo Specifico dell'Apprendimento)

N.B. La diagnosi è valida fino al termine dell'intero percorso di studi. Il profilo funzionale e le indicazioni d'intervento vanno aggiornate in base a quanto indicato sul Modulo di prima certificazione o sul Modulo di aggiornamento del profilo funzionale.

NOME E COGNOME: BARBARA FEDELI

NATA A: BUSTO ARSIZIO IL: 22/06/2006

SCUOLA: IV secondaria di secondo grado

DIAGNOSI MULTIASSIALE E RELATIVI CODICI ICD-IO:

DISTURBO SPECIFICO DELLE ABILITA' DI LETTURA (DISLESSIA evolutiva, ICD10 F81.0); DISGRAFIA (ICD-IO F81.8).

In base alla valutazione clinica e ai test effettuati ed elencati in allegato e secondo quanto previsto dalle Consensus nazionali sui DSA, è presente:

Dislessia

X Velocità di lettura di parole, non parole e brano significativamente inferiore alla norma

X Correttezza di lettura di parole e brano significativamente inferiore alla norma

Disortografia

Correttezza di scrittura di frasi con parole omofone non omografe significativamente inferiore alla norma

Disgrafia

X Fluenza di scrittura significativamente inferiore alla norma

Analisi qualitativa della postura, impugnatura e caratteristiche del segno grafico significativamente inferiori alla norma

Discalculia

Procedure esecutive e abilità di calcolo significativamente inferiori alla norma

Elementi significativi aggiuntivi: Disortografia parzialmente compensata. Fragilità a carico delle capacità di memoria verbale a breve e lungo termine.

A. BREVI NOTE ANAMNESTICHE

Barbara Fedeli giunge alla valutazione neuropsicologica ambulatoriale al fine di aggiornamento del profilo funzionale in presenza di DSA. Attualmente Barbara ha terminato il quarto anno presso il Liceo delle Scienze Umane di Legnano. Le maggiori difficoltà vengono riportate nella lettura.

In data 01/04/2020 veniva prodotta certificazione diagnostica che attestava la presenza di "disturbo specifico della lettura, disturbo specifico della compitazione e disturbo specifico del linguaggio espressivo. " In anamnesi si segnala altresì la presenza di tricotillomania e sindrome ansiosa per le quali la ragazza riferisce di aver effettuato alcuni incontri di supporto psicologico poi interrotti.

Il rapporto con il gruppo dei pari viene descritto come positivo.

Familiarità negativa per disturbi del neurosviluppo; positiva per patologia psichiatriche (zio paterno con patologia non meglio specificata).

B. PERCORSO DI VALUTAZIONE DI BASE

BI. Valutazione neurologica

Non necessaria in caso di aggiornamento.

B2. Livello cognitivo

Il livello cognitivo valutato con una prova di ragionamento logico su base visuoperceptiva, si colloca nella norma.

B3. Abilità scolastiche: lettura, scrittura, calcolo. Comprensione del testo, espressione scritta, soluzione di problemi aritmetici, metodo di studio.

Lettura

La lettura, nella componente di decodifica, risulta rallentata in tutte le tipologie di materiale somministrato (ai limiti della norma la lettura di parole e non parole, deficitaria quella di un brano). Il parametro relativo all'accuratezza, invece, si colloca al di sotto della norma nella lettura di parole e di un brano; nella norma nella lettura di non parole. La comprensione del testo da lettura personale si colloca nella norma.

Scrittura

Le abilità di scrittura risultano ai limiti della norma nella scrittura sotto dettatura di frasi con parole omofone non omografe.

La valutazione degli aspetti prassici della scrittura ha previsto, invece, la somministrazione di due prove di velocità: scrittura di numeri in lettere in condizione normale e in condizione di soppressione articolatoria. In quest'ultima prova la prestazione si colloca al di sotto della norma.

Calcolo

Lo svolgimento dei calcoli a mente e il recupero di fatti aritmetici risultano ben automatizzati. Deficitaria, invece, la prestazione nella prova atta a verificare le competenze numeriche.

B4. Osservazioni in merito al comportamento comunicativo spontaneo del soggetto: consapevolezza del problema, eloquio spontaneo.

L'eloquio spontaneo osservato nel corso dell'interazione appare normo-fluente, informativo e coerente nei contenuti. Barbara appare consapevole delle proprie difficoltà in ambito scolastico.

C. EVENTUALI APPROFONDIMENTI

C1. Esami clinico-strumentali specialistici della vista e/o dell'udito

C2. Competenze linguistiche

Alla valutazione delle capacità linguistiche si collocano nella norma le capacità di accesso al lessico su indicazione fonemica così come quelle su suggerimento semantico.

C3. Competenze mnestiche, attentive e visuo-spaziali

Alla valutazione del funzionamento mnesico si collocano ai limiti della norma le capacità di memoria verbale a breve termine; nella norma la working memory per lo stesso tipo di materiale. Ai limiti della norma la memoria a lungo termine verbale testata mediante la ripetizione immediata e differita di un breve racconto letto in precedenza dall'esaminatore. Nella norma, invece, la memoria visuo-spaziale a lungo termine.

Dal punto di vista attentivo-esecutivo sono nella norma le capacità di attenzione visiva sostenuta. Nella norma la capacità di pianificazione visuo-motoria semplice e complessa. Nella norma le capacità di attenzione uditiva.

Nella norma le capacità prassico-costruttive implicate nella copia di una figura geometrica complessa.

C4. Area affettivo-relazionale e comportamentale

Barbara si è relazionata positivamente con l'esaminatore nel corso degli incontri di valutazione. Il livello di attenzione e collaborazione sono stati sempre adeguati. Si osserva la presenza di lieve sintomatologia ansiosa durante lo svolgimento delle prove.

D. PROPOSTE PER L'INTERVENTO

Alla luce di quanto riportato in anamnesi (tricotillomania e sindrome ansiosa) si ritiene utile la ripresa di un percorso psicoterapeutico.

E. STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE SUGGERITI

Le indicazioni operative sono qui di seguito dettagliate ed hanno lo scopo di ovviare agli effetti funzionali delle difficoltà rilevate nella presente valutazione e di rappresentare una possibile guida nella scelta degli opportuni strumenti compensativi e dispensativi. Si sottolinea quindi l'importanza di valutare insieme alla ragazza l'opportunità e le modalità per applicare quanto sotto dettagliato e proposto.

Si ricorda che, **a livello universitario, in riferimento a tali difficoltà, è necessario applicare gli strumenti compensativi e le misure dispensative della specifica normativa scolastica in materia di DSA**, e in particolare della recente Legge n. 170 dell'8.10.2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici dell'apprendimento, in continuità con le precedenti (tra le altre: Circolare Miur n. 4099/A/4 del 5.10.2004, nota USR Lombardia, Prot. N. 10705 del

13.06.2005, nota MIUR, n. 5744 del 28.05.2009, Esami di Stato per gli studenti affetti da disturbi specifici dell'apprendimento).

- Usare una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto delle caratteristiche del ragazzo.
- Concedere tempi più lunghi durante gli esami scritti o ridurre il materiale della prova (semplificandone il contenuto).

In merito al disturbo specifico della lettura si consiglia:

- consentire la registrazione delle lezioni,
- consentire l'utilizzo della sintesi vocale,
- **consentire l'utilizzo di mappe concettuali e schemi.**

In merito al disturbo specifico della scrittura si consiglia:

- incentivare l'utilizzo di programmi di scrittura al computer che contemplino la segnalazione degli errori e suggeriscano forme sostitutive corrette sia in classe sia a casa; - non penalizzare la presenza di eventuali errori ortografici dando maggior risalto al contenuto dell'elaborato anziché alla forma;
- consentire l'uso dell'allografo più congeniale alla ragazza.

F. INDICAZIONI OPERATIVE PER LA STESURA DEL POP DA PARTE DELL'UNIVERSITÀ'

L'accesso a misure dispensative e strumenti compensativi è da concordare con il referente accoglienza D.S.A. dell'università e da personalizzare in base all'efficacia e alle preferenze dello studente in base a quanto esplicitamente indicato dalla legge 170/2010, e successivo decreto attuativo n.5669 del 12/07/2011 e linee guida.

G. EVENTUALI NOTE

H. AGGIORNAMENTO DEL PROFILO FUNZIONALE

La valutazione e le indicazioni d' intervento (B2, B3, C, D, E e F) sono valide fino al termine del percorso di studi.

Per quanto riguarda la formazione universitaria si ricorda che gli Atenei ritengono valide le diagnosi risalenti all'età evolutiva purché la data di rilascio della certificazione o dell'aggiornamento del profilo funzionale non sia anteriore a 3 anni.

Si rimane a disposizione per chiarimenti.

Si rilascia la presente relazione per tutti gli usi consentiti dalla legge. Si ricorda che i dati contenuti sono strettamente coperti da segreto professionale e saranno trattati in conformità alla Legge sulla Privacy 196/03 e nel rispetto del Regolamento

=====

In calce all'allegato n. 9 si trovano le relazioni concernenti i *test* cui Barbara Fedeli è stata sottoposta per la diagnosi e la terapia dei suoi DSA (sotto il profilo sintomatico della dislessia e della disgrafia).

*

c. Occorre, dunque, riprendere le indicazioni specialistiche, mirate proprio su Barbara Fedeli, relative agli strumenti compensativi che debbono essere applicati e/o usati a livello universitario in merito al disturbo specifico della lettura: consentire la registrazione delle lezioni; consentire l'utilizzo della sintesi vocale; **consentire l'utilizzo di mappe concettuali e schemi.**

*

d. L'Università dell'Insubria non solo era informata della situazione di DSA di Barbara Fedeli (si veda sub **allegato n. 10** la corrispondenza intercorsa con l'ufficio dedicato), ma altresì aveva ricevuto – unitamente al prestampato per la richiesta di riconoscimento di “ausili” dispensativi e compensativi – anche il “certificato” appena riportato del competente medico specialista della ASST di appartenenza. Eppure, il prestampato sottoposto all'odierna ricorrente proprio per chiedere il riconoscimento della disponibilità degli strumenti compensativi, fra i quali ci sono certamente le mappe concettuali – tra l'altro specificamente indicate come strumenti compensativi per Barbara Fedeli – esplicitamente, ma senza alcuna motivazione e senza alcun riferimento di carattere personalizzante, venivano vietate – insieme con altri strumenti – proprio le mappe concettuali.

*

e. Il divieto di mappe concettuali è illegittimo, e appare illegittimamente introdotto da chi ha preparato il prestampato di richiesta, sia esso il MUR, sia l'Università dell'Insubria. Infatti, l'ordinamento riconosce agli studenti con diagnosi di DSA **il diritto** – di per sé *incondizionato* – di fruire di misure esonerative e di strumenti compensativi. L'art. 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, dispone, dapprima (primo comma), che “*gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi*

provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari”, che le istituzioni di istruzione debbono garantire loro; e poi (quarto comma) dispone che “*agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione anche per quanto concerne gli esami di stato e di ammissione all’università nonché gli esami universitari*”. Ora, come è stato illustrato nelle pagine che precedono, **a Barbara Fedeli quel diritto** – così limpidamente sancito dal nostro ordinamento *senza alcuna condizione* – **è stato negato**, perché le è stata negata la disponibilità delle *mappe concettuali*, strumento elettivo indicato a livello diagnostico/terapeutico per compensare i suoi disturbi, e assicurare la par condicio con tutti gli altri studenti, e tutti gli altri candidati concorrenti agli esami selettivi per l’ammissione al secondo semestre del corso degli studi in Medicina e Chirurgia. Ne deriva che anche solo sotto questo profilo la sua esclusione dalla graduatoria di cui all’all. 2 è illegittima, per non averle garantito forme *adeguate* di esami adatti alla sua condizione, e per violazione del principio di uguaglianza.

*

f. In effetti, le *mappe concettuali*, indicate come strumento compensativo elettivo per Barbara Fedeli e per le sue dislessia e disgrafia, sono – come vedremo qui subito appresso – decisive al fine di superare le difficoltà e ottenere i migliori risultati possibili negli studi. Esse sono uno strumento per interpretare, rielaborare, trasmettere conoscenze, informazioni e dati in forma visuale. Esse sono “una rappresentazione grafica di concetti espressi in forma sintetica (parole-concetto) all’interno di una forma geometrica (nodo) e collegati tra loro da linee (freccie) che esplicitano la relazione attraverso parole-legamento”. Funzionano come modello per organizzare e strutturare le informazioni in modo che il cervello le elabori e le depositi nella memoria a lungo termine. Nella specie la mappa concettuale si usa per rappresentare le relazioni che si stabiliscono tra i concetti principali e quelli che ne dipendono o derivano, in una struttura gerarchica radiale per cui le informazioni si diramano a partire dai concetti portanti e i collegamenti tra le informazioni seguono e danno la possibilità di seguire e ricostruire visivamente lo svolgersi di un ragionamento.

*

g. Nella specie, l'impatto dell'uso (o del divieto dell'uso) delle mappe concettuali sul rendimento nell'apprendimento e sul successo negli studi e negli esami è decisivo. Lo sarebbe stato per Barbara Fedeli (come scientificamente attestato dall'**allegato 11** e lo è in generale (come riportato da molti contributi scientifici, di cui esempio è l'**allegato n. 11 bis**). Quanto al caso di specie, varrà la pena di riportare uno studio specifico condotto proprio su Barbara Fedeli:

RELAZIONE TECNICA: VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLE MAPPE CONCETTUALI SUL RENDIMENTO ACCADEMICO

Oggetto: Simulazione dell'efficacia delle misure compensative (Mappe/Tavole) per studenti con DSA in ambito universitario.

1. QUADRO SCIENTIFICO DI RIFERIMENTO

La presente relazione si basa sulle evidenze tratte dalla metanalisi di **Izci & Akkoc (2024)**, pubblicata sulla rivista scientifica *Heliyon (Cell Press)*. Lo studio ha analizzato 78 ricerche internazionali per determinare l'impatto delle mappe concettuali sull'**Academic Achievement** (successo accademico).

I dati principali rilevati sono:

- **Effect Size (ES) Generale:** 1,08 (definito come "Effetto Grande").
- **Effect Size (ES) Universitario:** 0,91 (specifico per studenti *Undergraduate*).
- **Significatività (p-value):** 0,000 (il miglioramento è scientificamente certo e non dovuto al caso).

2. METODOLOGIA DI CALCOLO

Per quantificare il punteggio d'esame, è stata applicata la metodologia descrittiva di **Pellegrini, Vivanet e Trincherò (2018)**. Il calcolo trasforma l'indice di Effect Size in punti reali conseguibili dallo studente universitario (scala 1-31), utilizzando una deviazione standard di 4,5 punti, rappresentativa della dispersione media dei voti in un appello accademico.

3. SIMULAZIONE DEI RISULTATI (STUDENTE DSA)

Condizione d'esame	Voto Proiettato	Esito	Significato Statistico
Senza Supporto	17 / 31	Insufficiente	Performance ostacolata dal disturbo (DSA).
Con Supporto (Voto Teorico)	21 / 31	Sufficiente	Incremento calcolato: 0,91x4,5
Potenziale Reale	25 / 31	Discreto	Espressione della reale preparazione accademica.

4. ANALISI DEI RISULTATI

- **Voto Teorico (21/31):** Rappresenta il valore minimo che lo studente otterrebbe compensando le difficoltà di recupero mnemonico. È la prova che un "17" senza mappe è un falso negativo: lo studente ha le conoscenze, ma non riesce a organizzarle senza lo strumento.
- **Potenziale Reale (25/31):** Questo valore non indica il limite massimo, ma il punteggio che emerge quando la mappa libera interamente il **carico cognitivo**. Rappresenta la competenza dello studente al netto delle interferenze del disturbo. Se la preparazione è eccellente, il voto può naturalmente tendere al 30 e lode.

5. CONCLUSIONI

Come evidenziato dai testi di **Fogaro (Erickson)** e **Hattie**, la mappa concettuale non è un "aiutino", ma una **competenza compensativa** necessaria. Negare tale supporto significa valutare la disabilità dello studente anziché il suo merito. I dati scientifici (ES 0,91) confermano che l'uso delle tavole è l'unico modo per garantire una valutazione equa e riflettere la reale preparazione universitaria.

Applicato alla graduatoria del semestre filtro, al netto dei rilievi sui quesiti contestati, il punteggio conseguibile dalla candidata equivarrebbe a 342 punti consentendo l'ingresso al corso di laurea in medicina all'Università Insubria di Varese.

Riferimenti Bibliografici:

- Izci, E., & Akkoc, E. A. (2024). *The impact of concept maps on academic achievement: A meta-analysis*. Heliyon.
- Pellegrini, M., Vivanet, G., & Trinchero, R. (2018). *Gli indici di effect size nella ricerca educativa*. ECPS Journal.
- Hattie, J. (2012). *Visible Learning for Teachers*.
- Fogarolo, F., & Scapin, C. *Competenze compensative*. Erickson.

=====

Riprendiamo i rigli finali della *relazione*:

Applicato alla graduatoria del semestre filtro, al netto dei rilievi sui quesiti contestati, il punteggio conseguibile dalla candidata equivarrebbe a 342 punti consentendo l'ingresso al corso di laurea in medicina all'Università Insubria di Varese.

*

h. Il divieto di mappe concettuali è illegittimo, e appare illegittimamente introdotto da chi ha preparato il prestampato di richiesta, sia esso il MUR, sia l'Università dell'Insubria, anche perché tale divieto non trova alcun riferimento specifico nella normazione (né legislativa né regolamentare) di riferimento, ed è lasciato alla discrezionalità delle pubbliche amministrazioni coinvolte, con la conseguenza che la sua introduzione non può non essere motivata, proporzionata e adeguata alla persona del soggetto con DSA. E se non lo è, è illegittima. Tutto questo non è successo nel caso che ci occupa. Il d.m. (MUR) n. 418/2025 (allegato 3) all'art. 5 (*Modalità di svolgimento degli esami*), sesto comma, disponeva che "Le università organizzano lo svolgimento degli esami di profitto nel rispetto delle garanzie previste per gli studenti con invalidità e disabilità a norma dell'art. 16 della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché per gli studenti con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, secondo quanto previsto dall'allegato 2". Il quale Allegato 2, punto 7, paragrafi primo e quarto, dispone che "le prove di cui al presente decreto sono organizzate dalle università tenendo conto delle **singole** esigenze ... degli studenti con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010. (...) ... In aderenza a quanto previsto dalle «linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento» allegate al DM

*12 luglio 2011 n. 5669, agli studenti con DSA è concesso tempo aggiuntivo pari a un massimo del 30% in più del tempo definito. In caso di particolare gravità certificata del DSA, le università, **nella loro autonomia**, possono valutare ulteriori misure, atte a garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove stesse. **Quest'ultima proposizione regolamentare costituisce un'indebita introduzione di un'indebita condizione restrittiva, non prevista dalla normazione superiore.***

*

i. In questo caso le “parole-chiave” su cui concentrare lo scrutinio di legittimità dell’operato delle amministrazioni coinvolte e la legittimità della decisa esclusione di Barbara Fedeli dalla graduatoria di cui all’all. 2 e dalla prosecuzione degli studi in Medicina e Chirurgia sono due: da una parte le **singole** esigenze degli studenti con DSA di cui le università debbono tenere conto, e dall’altra l’**autonomia** in cui esse **possono** operare, riconoscendo agli studenti con DSA *ulteriori* mezzi compensativi, al fine di garantire la *par condicio* nella conduzione e nell’esito degli esami. Orbene, sotto un primo profilo, non si può non rilevare che l’Università dell’Insubria non ha tenuto conto delle **singole** esigenze di Barbara Fedeli, rappresentate con dovizia di argomentazioni e documentazioni dalla stessa ASST di appartenenza, nell’atto certificativo qui depositato come all. 9, e tempestivamente messo dalla studentessa a disposizione della stessa università. E, sotto un secondo profilo, della legittimità dell’azione amministrativa – tenendo conto che in nessuna parte della normazione di riferimento si ravvisa l’esistenza di un divieto esplicito al riconoscimento delle *mappe concettuali* – se è vero, come ci è costantemente insegnato (*ex permultis*, a semplice mo’ di esempio, Cons. di Stato, sez. V, 2 maggio 2025, n. 3703, pres. Perotti, est. Manca) che l’«autonomia» implica la «discrezionalità», e che la «discrezionalità» impone «motivazione», negando inopinatamente e senza alcuna motivazione l’uso delle *mappe concettuali* a Barbara Fedeli, l’Università dell’Insubria ha fatto cattivo governo del potere discrezionale esplicitamente attribuitole da quella norma regolamentare dell’Allegato 2 al d.m. (MUR) n. 418/2025, tenendo un comportamento del tutto illegittimo sia perché non ha ottemperato alla norma che imponeva di tener conto delle singole esigenze degli studenti con DSA (in altre parole: delle esigenze dei singoli studenti con DSA), sia perché – pur potendo esercitare il potere discrezionale di negarle – non ha dato motivazione alcuna della propria azione omissiva e comunque negativa, assunta

senza alcun contraddittorio con la studentessa interessata, e probabilmente per superficialità, negligenza, disinteresse (e quindi con colpa grave nell'esercizio dei propri obblighi istituzionali).

*

j. È evidente e insuperabile la lesione – anzi: negazione *tout court* – del fondamentale diritto di Barbara Fedeli non solo a fruire degli strumenti compensativi dei suoi DSA sancito dalla legge fin dal 2010, e comunque insito nell'affermazione dei principi generali di uguaglianza, proporzionalità, legittimità, ma altresì del diritto – tutelato dalla Costituzione repubblicana – ad accedere all'istruzione, anche nei gradi più alti, e di poterlo fare liberamente, senza alcun condizionamento esterno ed estrinseco, su un piano di uguaglianza e *par condicio*, specialmente di fronte ad una condizione personale di disagio e/o di disturbo specifico dell'apprendimento. Ancora più odioso, in questo caso, il comportamento della 'università che era stata informata di tutto e che avrebbe avuto tutti gli strumenti per decidere in autonomia, così provocando alla studentessa un danno irreparabile.

*

k. È palese, in questo caso – oltre alla violazione o falsa o mancata applicazione di norme del nostro ordinamento, in un procedimento amministrativo non costituzionalmente orientato – la **grave, illegittima sproporzione** (anzi: la ingiusta imposizione) di un esito provvedimentoale esageratamente punitivo, irrimediabilmente limitativo di un diritto fondamentale, capace di arrecare un danno ingiusto, grave ed irreparabile (Barbara Fedeli perde un anno non solo di studi, ma – ed è quel che più conta – di vita) ad una giovane cittadina, “colpevole” soltanto di vivere in una condizione di disagio personale non di pendente dalla propria volontà. Sono altresì palesi l'irragionevolezza, l'illogicità, l'irrazionalità, lo sviamento dalla causa tipica dell'esito provvedimentoale negativo e, anzi, punitivo e negatorio d'un diritto fondamentale, in elusione, anzi violazione di un complesso normativo che (almeno nell'intenzione espressa dal legislatore e dal MUR in sede regolamentare), avrebbe dovuto costituire uno strumento di uguaglianza e parità di trattamento; e che invece spesso – come nel caso di specie – si risolve in un gravissimo e irreparabile *vulnus* di un diritto fondamentale quando ne viene

trascurata l'applicazione attenta e rispettosa, con da parte dell'amministrazione un'azione amministrativa trasandata e distratta.

*

1. Da qui l'illegittimità degli atti e provvedimenti oggi impugnati *in parte qua* – in relazione, cioè, alla violazione dei diritti fondamentali e della sfera giuridica di Barbara Fedeli – e la richiesta di loro annullamento *in parte qua*, previo l'accertamento del diritto di Barbara Fedeli di essere ammessa alla prosecuzione del corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dell'impugnata esclusione dalla graduatoria finale del semestre aperto, e per la condanna in forma specifica *ex art. 30*, secondo comma, c.p.a., delle Amministrazioni chiamate in giudizio all'adozione del relativo provvedimento di ammissione (e successiva immatricolazione) alla prosecuzione nel secondo semestre del corso di laurea per cui è causa nonché – ove occorrer possa e, comunque, in via subordinata – al pagamento delle relative quantificazioni per equivalente, con interessi e rivalutazione, come per legge.

*

m. E ciò è quello, per altro, che afferma e dispone Cons. di Stato, ord.za caut. 22 maggio 2024, n. 1935, pres. Contessa, est. Sestini, quando – in un caso del tutto analogo a quello che ci occupa – dispone “*la possibilità, a seguito del riconoscimento della condizione di DSA, di utilizzare nella prova di ammissione anche i seguenti strumenti individuali di supporto: dizionario, vocabolario formulario, tavola periodica degli elementi, mappa concettuale, ferma restando l'esclusione di personal computer, tablet, smartphone e ogni altro strumento elettronico e telematico*” in ragione della irrazionalità e irragionevolezza di tale divieto.

Terzo motivo di ricorso

Violazione o falsa applicazione di norme di legge: artt. 3, 4, 34, 38, 97, Cost.; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 20; legge 8 ottobre 2010, n. 170 e s.m.i.; d. int. (MPA, MINLAV, MINDIS) 12 novembre 2021, pubbl. 28 dicembre 2021 in GURI, n. 307/2021; d.m. (MUR) n. 418/2025, art. 5, terzo comma, e allegato 2, punto 4; legge n. 241/1990 e s.m.i., artt. 1, 3. Eccesso di potere: violazione del principio di proporzionalità; travisamento o ignoranza o mancata considerazione dei fatti presupposti; difetto di istruttoria, totale mancanza di motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza; inadeguatezza, sviamento dalla causa tipica, illogicità, irrazionalità.

*

a. L'allegato n. 2 al d.m. (MUR) n. 418/2025 (all. 3) aveva disposto che *“Ciascuna prova d’esame si compone di trentuno (31) domande, articolate come segue:*

- *quindici (15) domande a risposta multipla,*
- *sedici (16) domande a risposta con modalità a completamento.*

–Per ciascuna delle domande a risposta multipla gli studenti hanno a disposizione cinque opzioni di risposta, una sola delle quali corretta.

– Per le domande a risposta con modalità a completamento gli studenti hanno a disposizione uno spazio bianco in cui inserire la parola mancante. Una sola è la parola corretta”.

*

b. Questo sistema “funziona” solo a condizione che, prima di tutto, le risposte che l’amministrazione ritiene le *uniche* corrette per le domande a risposta multipla siano *effettivamente corrette* (i.e. che non siano frutto di errori di ignoranza, o di istruttoria), e che siano *effettivamente uniche* (i.e.: non ci siano risposte alternative altrettanto plausibili): nel primo caso i quesiti sarebbero irrimediabilmente erranei, tali da trarre in inganno e/o indurre confusione nei candidati; nel secondo caso i quesiti sarebbero ambigui quando non decettivi. E, in secondo luogo, che la parola scelta dall’amministrazione quale *unica* corretta per completare la proposizione, il principio, la formula proposta come quesito sia *effettivamente corretta* (i.e. non sia stata scelta come frutto di un errore, di un abbaglio, di un travisamento), e che sia *effettivamente l’unica* corretta (i.e. non ci siano parole alternative, o equivalenti, o analogiche, ovvero sinonimi, che potrebbero completare altrettanto bene o forse meglio la frase o il principio o la affermazione scientifica sottoposta allo studente candidato: anche in tali casi la domanda a completamento sarebbe o erronea , o ambigua, o atta a predisporre “trabocchetti” per l’esaminando.

*

c. Fin da tempi risalenti, l’insegnamento della giurisprudenza amministrativa, sia territoriale che d’appello, è stato univoco nel considerare nulli gli esami (sia scolastici, che universitari) e i concorsi nei quali fossero sottoposti ai candidati (studenti o aspiranti all’impiego) quesiti (“*quiz*”) erranei o ambigui. Ha riassunto bene, ancora poche settimane orsono, codesto Tribunale Amministrativo Regionale,

con il limpido arresto di TAR per il Lazio, Roma, sez. IV ter, 23 dicembre 2025, n. 23585, pres. Tricarico, est. Gallo, secondo cui

“deve... darsi atto che, secondo pacifica giurisprudenza, in sede di pubblico concorso [ma vedremo qui subito appresso che il principio vale anche per tutti gli esami scolastici e universitari che si articolino su quiz a risposta multipla o a completamento], ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l’obbligo per l’amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta indubitabilmente esatta”. In altre parole, specifica quel Collegio, “[l’amministrazione] non deve tendere tranelli e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo <questi> debba <debbano> scegliere tra le multiple risposte la «meno errata» o l’«approssimativamente più accettabile», per così dire, anziché quella – l’unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo”.

Per quel che riguarda la sindacabilità in questo campo da parte del giudice amministrativo, cfr, ormai *ex multis*, Cons. di Stato, sez. III, 5 giugno 2024, n. 5053, pres. Greco, est. Cerroni, che riprende *“la traiettoria seguita dal diritto vivente per quanto concerne la sindacabilità della discrezionalità tecnica, approdata infine ad un sindacato più penetrante che si conforma al parametרו della attendibilità logico-scientifica”* (punto 7.1, cpv); di tal che *“come statuito da questa Sezione (cfr Cons. Stato, sez. III, 1 agosto 2022, n. 6756) «se certamente compete all’amministrazione la formulazione dei quesiti, non può tuttavia ricondursi all’esclusiva discrezionalità tecnica dell’ente l’individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo»* (ibidem).

*

d. È rimasta iconica la massima di Cons. Stato, sez. III, 21 marzo 2022, n. 1999, pres. Corradino, est. Noccelli, secondo cui

“ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del

principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost...., sicché, in altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta”.

Ed ecco la conclusione “operativa”, data ancora da Cons di Stato, sez. III, n. 5053/2024, cit., punto 7.2: “Si può assumere come regola iuris dirimente ai fini di apprezzare l'univocità di un quesito della natura di quelli per cui è causa la presenza di letteratura scientifica o di documentazione ufficiale che accrediti come corrette (o parimenti corrette) le risposte ritenute invece erranee dall'amministrazione. Al verificarsi di questa circostanza il sindacato del GA sull'operato tecnico-discrezionale dell'amministrazione può dirsi pienamente legittimo in quanto mira a sindacare l'attendibilità dei quesiti nella loro tenuta logico-scientifica a fronte di una lex specialis limpida ed inequivocabile che stabilisce la presenza di una sola risposta esatta nel questionario a risposta multipla”. Cfr ancora, in questa prospettiva, a mo' di esempio tra le tante decisioni della giurisprudenza del GA di primo e secondo grado, Cons. di Stato, sez. IV, 2 luglio 2024, n. 5840, pres. Lopilato, est. Furno, punti 3 e segg.; TAR per il LAZIO, Roma, sez. III, 14 luglio 2023, n. 11857, pres. Sapone, est. Cavallari.

*

e. Ora accade che Barbara Fedeli ha preso in esame i quesiti sottoposti e – pur nella situazione di svantaggio e di disagio, nonché di impar condicio, nella quale era stata costretta dall'illegittimo rifiuto dell'amministrazione di riconoscerle l'utilizzo di mappe concettuali – ha cercato di dare risposte che ella riteneva coerenti e corrette, salvo quelle nei cui relativi quesiti emergevano *ictu oculi* errori, imprecisioni, “trabocchetti” (cfr in **allegato n. 11** i fogli recanti le risposte di Barbara Fedeli per le singole materie d'esame), ma le sue risposte sono state ritenute – al controllo elettronico automatico che non conosce dubbi né alternative – appena insufficienti per conseguire la soglia dei 18/30 in almeno due esami, cosa che le avrebbe consentito di essere utilmente collocata nella graduatoria di cui all'all. 2 nella quinta fascia di merito.

*

f. Ma accade anche che non pochi dei quesiti contenuti nei *test* conclusivi del semestre filtro decisivi per l'ammissione al secondo semestre e la prosecuzione degli studi in Medicina e Chirurgia siano stati da subito (o anche da prima) contestati perché ritenuti erronei nella loro formulazione, o erronei nelle loro stesse premesse tecnico-scientifiche, oppure ambigui e financo decettivi, proponendo questioni ambigue o ancipiti o con possibili soluzioni equivalenti o analogamente sostenibili. Con la conseguenza di scremare inesorabilmente alla radice tutte quelle risposte (per quanto ugualmente plausibili) che non collimassero con quella ipotizzata nella mente dell'amministrazione. La stessa titolare del MUR, più d'una volta e in pubblico, ha riconosciuto la verità di tali critiche, riconoscendo l'erroneità di alcuni quesiti (cfr, a mero titolo di curiosità, l'**allegato n. 13**) Ciò, naturalmente, consente di mettere in discussione tutto il complesso dei quesiti sottoposti agli studenti (o aspiranti tali) in Medicina e Chirurgia: è questo uno di quei casi in cui l'eccezione (invece che confermarla) demolisce la regola.

*

g. Per quel che concerne Barbara Fedeli, questa difesa ha sottoposto a esame critico dal punto di vista dell'attendibilità tecnico-scientifica alcuni dei quesiti, ai quali Barbara Fedeli o non ha dato risposta, essendone disorientata, o ha dato risposta non collimante con quella ritenuta corretta dall'amministrazione (**allegato n. 14**, che qui sotto si riporta integralmente per comodità del Collegio). Vediamo.

Esame di Medicina, Semestre Filtro – 10 dicembre 2025
elazione integrata sugli errori ed equivoci nelle domande di:

FISICA

Quesito:

Una zattera di legno (densità 800 kg/cm³) che ha base quadrata di lato 4 m e altezza 50 cm galleggia sull'acqua (densità 1000 kg/cm³). Quale è il massimo peso (espresso in N) con cui si può caricare la zattera senza che affondi?

RISPOSTA CORRETTA ATTESA DAL MUR: **16.000 oppure 15.696 oppure 15.680.**

RISPOSTA DATA DALLA CANDIDATA: **NESSUNA**

Nel testo del quesito le densità del legno e dell'acqua erano indicate rispettivamente come 800 kg/cm^3 e 1000 kg/cm^3 . Tali unità di misura sono oggettivamente errate, poiché le densità dei materiali devono essere espresse in kg/m^3 . L'indicazione in kg/cm^3 risulta fisicamente incongruente e incompatibile con i valori realistici dei materiali considerati.

A causa dell'errore di unità, i calcoli basati sul testo letterale risultano fisicamente impossibili. Tale errore riconosciuto alla Stessa ministra Bernini (si veda allegato articolo Corriere.it), ha impedito alla candidata di rispondere al quesito; oltre a ciò, la candidata ha altresì perso tempo prezioso, che avrebbe potuto dedicare agli altri quesiti, pregiudicando anche l'esito complessivo della prova di fisica.

Quesito:

La variazione di energia interna di un gas perfetto che va da uno stato A (P_A , V_A , T_A) a uno stato B (P_B , V_B , T_B) vale:

- A) **$ncV \Delta P$**
- B) **$ncV \Delta T$**
- C) **$ncP \Delta T$**
- D) **$ncV \Delta T$**
- E) **$ncP \Delta P$**

RISPOSTA CORRETTA ATTESA DAL MUR: **B)**

RISPOSTA DATA DALLA CANDIDATA: **NESSUNA**

Il quesito presentava un'anomalia nelle opzioni di risposta. In particolare, le risposte contrassegnate con le lettere B e D risultavano identiche nel contenuto.

La duplicazione delle risposte determina un'evidente ambiguità, in quanto il candidato si trovava di fronte a due opzioni formalmente coincidenti e potenzialmente entrambe corrette; tale circostanza viola il principio di univocità della risposta corretta, che costituisce requisito essenziale delle prove a risposta multipla.

L'incertezza circa la risposta, in presenza di penalizzazioni in caso di risposta errata, ha indotto la candidata ad astenersi dal fornire una risposta.

Tale errore, è stato riconosciuto dalla stessa ministra Bernini e ciò è comparso su diverse testate giornalistiche.

Quesito:

La somma di due vettori \underline{a} e \underline{b} è tale da produrre come risultato un vettore di modulo $|\underline{a}-\underline{b}|$. Possiamo affermare che i due vettori:

- A) Formano un angolo acuto
- B) Hanno la stessa direzione e lo stesso verso
- C) Formano un angolo ottuso
- D) Hanno la stessa direzione e versi opposti
- E) Sono perpendicolari

RISPOSTA CORRETTA ATTESA DAL MUR: **E)**

RISPOSTA DATA DALLA CANDIDATA: **D)**

Secondo l'analisi tecnica di esperti come il professor Stefano Leonesi (che ha segnalato l'errore via pec al ministero), il quesito è viziato da un'ambiguità di fondo in quanto la risposta D) risulta a dir la verità addirittura più corretta rispetto a quella ritenuta corretta dal MUR. Si vedano gli allegati che dimostrano la correttezza della risposta D)

Estratto dal testo di fisica “*University Physics* di Hugh D. Young e Roger A. Freedman”.

CHIMICA

QUESITO:

«Il doppio legame $C=C$ nell'etene impedisce la rotazione degli atomi attorno all'asse di tale legame e rende la molecola _____.»

RISPOSTA CORRETTA ATTESA DAL MUR: **RIGIDA**

RISPOSTA DATA DALLA CANDIDATA: **STABILE**

Il quesito sopra riportato risulta viziato sotto il profilo della **chiarezza, completezza e univocità della risposta attesa**.

In particolare, la proposizione finale «e rende la molecola _____», priva di ulteriori specificazioni, introduce una **oggettiva ambiguità interpretativa**, non chiarendo se l'effetto del doppio legame debba essere inteso:

- in senso **puramente strutturale-descrittivo** (rigidità conformazionale),
- oppure in senso **termodinamico** o **cinetico** (stabilità della molecola o del processo).

In assenza di tale specificazione, la risposta fornita dalla candidata (*stabile*) risulta **scientificamente corretta**, al pari del termine ritenuto corretto dal MUR (*rigida*).

Dal punto di vista termodinamico, la stabilità è riferita alla differenza di energia tra stato iniziale e finale di un processo. Nel caso della rotazione attorno al legame C=C, l'etilene si trasforma in sé stesso, rendendo il concetto di rigidità puramente descrittivo e non energeticamente dirimente.

Dal punto di vista cinetico si parla invece di stabilità quando un processo non può avvenire poiché l'energia di attivazione della reazione (e quindi la barriera energetica di reazione) ha un valore troppo elevato nelle condizioni considerate. La letteratura distingue chiaramente tra stabilità cinetica e termodinamica (Kinetic stability versus thermodynamic stability, J. Chem. Educ. 1972, 49, 11, 746, allegato 5).

Nel caso dell'etilene è possibile dire che si ha stabilità cinetica rispetto alla rotazione attorno all'asse di legame C=C in quanto è presente un'elevata barriera energetica, di circa 95kcal/mol, per il processo appena descritto. (a comment on the rotational isomerization of ethylene. Chemical Physics Letters, Volume 154, Issue 6, 1989, Pages 610-612 allegato 6). Il suddetto valore rende la rotazione attorno al legame carbonio=carbonio non osservabile in condizioni normali.

A titolo esemplificativo il sito dell'università dell'Oregon alla pagina web allegata (allegato 7) spiega la differenza di velocità fra la rotazione di etano(etilene) ed etene. Mentre l'etano ha velocità di rotazione di 50 volte al secondo, l'etene avrebbe bisogno di 10^{27} anni per ruotare, indicando quindi che il processo realisticamente non avviene.

In conclusione, alla luce di quanto sopra:

- il quesito **ammette più di una risposta scientificamente corretta**;
 - la risposta *stabile* fornita dalla candidata è **coerente, fondata e corretta**;
 - la penalizzazione deriva esclusivamente dall'**ambiguità del quesito**, che non delimita l'ambito concettuale (strutturale vs energetico) della risposta attesa.
- Testo da banca dati Università “scuola superiore normale di Pisa”
– Testo autori L. Giroux, M.H. Back
– Articolo Oregon State University

Quesito:

Il segnale di localizzazione lisosomiale di una proteina neosintetizzata è:

- A) **Una serina fosforilata**
- B) **Un residuo di mannosio fosforilato di una sua catena ligosaccaridica**
- C) **Un'ancora lipidica a cui viene legata la proteina nel reticolo**
- D) **Una sequenza amminoacidica amino terminale della proteina da smistare**
- E) **Una tirosina fosforilata**

RISPOSTA CORRETTA ATTESA DAL MUR: **B)**

RISPOSTA DATA DALLA CANDIDATA: **D)**

Il quesito in questione è equivoco e fuorviante per i candidati a causa di una rilevante incongruenza terminologica che si esamina di seguito.

Il problema insito nel quesito consiste nel fatto che non si chiarisce in quale fase temporale si colloca la “neosintesi”.

L'espressione **“proteina neosintetizzata”** può indurre due letture diverse:

1. Neosintetizzata = durante/alla fine della traduzione (appena la proteina viene sintetizzata dal ribosoma prima di qualunque passaggio nel Golgi.

- In questo senso, il mannosio-6-fosfato NON c'è ancora
- Il *solo* segnale presente è la sequenza ammino-terminale per il RER e quindi verrebbe spontaneo scegliere la risposta **D** (data dalla candidata)

2. **Neosintetizzata = appena prodotta dal sistema RER-Golgi**

- Cioè non ancora funzionale, ma già processata nel Golgi
- Qui il segnale corretto è mannosio-6-fosfato e quindi la risposta corretta sarebbe la **B)** attesa dal MUR.

In considerazione dell'ambiguità terminologica del quesito, che non specifica la fase del processo biosintetico cui si riferisce l'espressione ‘proteina neosintetizzata’, la risposta D può ritenersi corretta se il termine è inteso nel suo significato letterale di proteina durante o immediatamente dopo la traduzione

– Materiale didattico università di Ferrara

=====

Se ne può agevolmente derivare che i quesiti presi in considerazione sono o erronei nella loro stessa radice tecnico-scientifica, o nella loro stessa formulazione, apparentemente “scientifica” ma in realtà contorta o tanto complicata da sembrare

decettiva, volta, cioè, a trarre in inganno lo studente, nascondendo la risposta corretta nelle volute delle parole usate. Sia come sia, ne risulta una realtà di quesiti ambigui, talvolta erronei, inutilmente complicati (dopo soli sei mesi di lezioni, ridotti a due, per le normali “osservanze” burocratico-amministrative); e che, comunque, le prove, i quesiti, l’esito impeditivo di accedere alla graduatoria di cui all’all. 2 hanno influito ingiustamente e illegittimamente sui diritti di Barbara Fedeli, causandone il risultato negativo (che facilmente, se tutto si fosse svolto in modo corretto, avrebbe potuto essere positivo, bastando veramente poco a sollevare i due “17” conseguiti a due “18”, trasformando la disposta non inclusione nella collocazione nella quinta fascia della suddetta graduatoria, collocazione che avrebbe consentito (e consentirebbe, nonostante la proclamata “chiusura” delle immatricolazioni) a Barbara Fedeli la prosecuzione degli studi di Medicina e Chirurgia, che ora le sono inopinatamente e ingiustamente preclusi. Dal che si chiede a codesto Collegio di trarre le conclusioni di giustizia nel senso di disporre l’ammissione “con riserva” di Barbara Fedeli al secondo semestre del primo anno della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi dell’Insubria, sede di Varese.

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI EX ART. 55 C.P.A.

Da tutto quanto esposto, documentato e argomentato nelle pagine che precedono deriva il fondamento dell’istanza di misure cautelari che qui sinteticamente si svolge.

a. Per quanto riguarda il ***fumus boni iuris***, questa difesa ritiene di aver già dato le ragioni giuridiche per considerare fondato il presente ricorso: sul piano oggettivo, **(i)** della inadeguatezza del numero di posti messi a disposizione dalle Università e fatto proprio dal Governo, sulla base di una carente (o inesistente) istruttoria che non tiene conto d’un calcolo prognostico del bisogno di salute e del fabbisogno di personale sanitario non oggi, ma tra cinque anni, quando le matricole dell’anno accademico 2025/2026 cominceranno ad “esercitare”; **(ii)** del mancato rispetto, con evidente malgoverno del potere attribuito da parte delle istituzioni preposte (MUR e Università dell’Insubria), della normativa in tema di supporto agli studenti affetti da DSA, con trattamenti personalizzati, in risposta alle “singole” esigenze dei “singoli” studenti, adattando il riconoscimento di misure esonerative e di

strumenti compensativi alle diverse situazioni personali di DSA, quali accertate dalle competenti autorità e presidi sanitari; **(iii)** della erroneità e della ambiguità di molti dei quesiti sottoposti agli studenti/candidati, tali da rendere vano e comunque non rispondente alla concreta realtà qualsiasi esito, e segnatamente quello negativo, penalizzante sul piano soggettivo.

Sul piano soggettivo, abbiamo visto come **(i)** il “meccanismo” del semestre filtro con esami finali su tre materie di studio in forma di 93 (novantatré) *quiz* molto complessi cui rispondere in 135 minuti (poco più di un’ora e mezza, meno di un minuto e mezzo per ogni quesito, la cui sola lettura e comprensione del testo richiede molto di più) in una sorta di lotta meramente selettiva “dentro/fuori”, con esito finale di blocco dell’ammissione al prosieguo degli studi in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria – invece che apprestare le condizioni effettive per il libero esercizio del diritto allo studio e del diritto di raggiungere i gradi più alti dell’istruzione – limiti ingiustamente la libertà di scelta dell’indirizzo professionale, la libertà di scelta del luogo e del contesto della propria formazione derivandone, in altre parole, **la perdita del diritto ad immatricolarsi in qualsiasi Facoltà di Medicina e Chirurgia di qualsiasi ateneo statale della Repubblica**. E abbiamo altresì visto come – per quel che concerne la sfera giuridica di Barbara Fedeli – a lei sia stato negato il ricorso a quegli strumenti compensativi che le avrebbero consentito di svolgere gli esami in una condizione di *par condicio* con gli altri candidati/concorrenti, in una condizione di tranquillità e di effettiva compensazione dei propri DSA, che l’amministrazione ha fatto ricedere su di lei, portandola ingiustamente e illegittimamente all’ingiusto e illegittimo esito negativo di cui s’è detto in apertura.

*

b. E qui si fa palese il ***periculum in mora***: se codesto Collegio non interverrà a sospendere l’efficacia esecutiva degli atti e provvedimenti impugnati, e segnatamente della disposta esclusione dalla graduatoria di cui all’all. 2, **la ricorrente non potrà immatricolarsi in alcuna altra Facoltà pubblica (statale e non) di Medicina e Chirurgia**; sarà costretta a “restare ferma” almeno un anno, e così perderà un anno della sua formazione, e si dovrà sottoporre ancora una volta – per “riconquistare” il suo diritto – all’alea dei *quiz*.

È palese il danno grave (sul piano formativo) e irreparabile (sul piano di vita e di crescita personale) che Barbara Fedeli ha già subito e subirà, oltre al pregiudizio sostanziale dell'irreparabile dilazione di almeno un anno della sua entrata nel mondo professionale, con correlativa perdita di *chances* occupazionali e di carriera, oltre che economica.

Di tutto questo si è fatto consapevole e si è fatto carico più volte il Consiglio di Stato che, ancora recentemente con la serie di ordinanze cautelari della sesta Sezione, nn. 5083, 5084, 5085, 5087, pubblicate l'8 ottobre 2019, in un contesto di fatto e di diritto sostanzialmente analogo a quello in cui si è trovata e si trova l'odierna ricorrente, ha "ammesso con riserva" quegli appellanti "ai corsi di laurea indicati in prima o diversa opzione", ordinando all'Amministrazione di eseguire l'immatricolazione. Dubitando della "legittimità – in termini di ragionevolezza ed adeguatezza – del procedimento relativo alla programmazione complessiva dei posti effettivamente disponibili ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia...";; tenendo conto altresì delle implicazioni in termini di *periculum in mora*, il supremo consesso della giustizia amministrativa ha stabilito che "pur nel rispetto del punteggio conseguito e dell'ordine acquisito nella graduatoria... **dev'essere, allo stato, garantito in via cautelare il proficuo inizio e svolgimento del corso di studi prescelto**".

È ciò che questa difesa chiede anche per Barbara Fedeli: che in via cautelare e interinale sia ammessa – sia pure "con riserva" – alla frequenza del secondo semestre del corso di laurea per il quale si era iscritta al semestre aperto (o, più minacciosamente, "semestre filtro"), ad esito del quale è stata esclusa dalla prosecuzione degli studi di Medicina e Chirurgia a cagione delle illegittimità di cui s'è dato conto sopra. Dal che si chiede, dunque, a codesto Collegio di trarre le conclusioni di giustizia nel senso di disporre l'ammissione "con riserva" di Barbara Fedeli al secondo semestre del primo anno della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi dell'Insubria, sede di Varese.

CONCLUSIONI

Stante tutto quanto esposto, documentato e argomentato nelle pagine che precedono, si chiede che codesto Tribunale voglia accogliere le domande tutte formulate. In particolare, voglia codesto Collegio – previa sospensione interinale

dell'efficacia esecutiva degli atti e provvedimenti impugnati e *omnibus contrariis reiectis* –

- **in via cautelare interinale**, sospendere *in parte qua* l'efficacia esecutiva degli atti e provvedimenti impugnati, e per l'effetto ammettere con riserva Barbara Fedeli al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026 nella, Università degli Studi dell'Insubria o in un'altra università tra quelle indicate in successiva opzione, , e altresì ordinare all'Amministrazione indicata, di provvedere alla ridetta ammissione con riserva;

- **nel merito**, accertare e dichiarare il diritto di Barbara Fedeli, ricorrente, ad essere ammessa alla prosecuzione del corso di laurea in questione e ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dell'impugnato diniego all'ammissione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026 in una delle Università indicate in prima o, in subordine, diversa opzione,; per l'effetto annullare in parte qua gli atti e provvedimenti impugnati e condannare, al risarcimento dei danni subiti e subendi, *ex art. 30*, secondo comma, c.p.a., secondo quanto sarà determinato nel prosieguo del giudizio anche equitativamente da codesto Collegio, le Amministrazioni intimato e che vi siano tenute in ragione della scelta o delle scelte della ricorrente, all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, o in subordine, al risarcimento per equivalente, con una somma equitativamente definita, con interessi e rivalutazione, come per legge; altresì condannare l'Amministrazione chiamata in giudizio al pagamento di tutte le spese di causa, dei relativi compensi professionali con tutti gli accessori di legge, e alla restituzione del contributo unificato (art. 13, comma 6 *bis* 1, del dpr n. 115/2002 e s.m.i.).

Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre secondo c.p.a. nel prosieguo del giudizio, nonché ove richiesto e/o concesso da codesto Collegio.

Si depositano i seguenti documenti:

1. comunicazione dell'esclusione dalla graduatoria finale “di merito2
2. graduatoria finale “di merito2
3. d.m. (MUR) n, 418/2025 e Allegato n. 2
4. d.m. (MUR) 1115/2025
5. iscrizione al “semestre filtro”
6. richiesta di ausili –misure compensative per DSA
7. esito delle prove d'esame

8. ANAAO, studio sul fabbisogno di personale medico fino al 2030
- 8 bis UIL calcolo di tale fabbisogno
9. ASST Valle Olona, profilo funzionale dei DSA di Barbara Fedeli
10. corrispondenza relativa alla disponibilità di mezzi compensativi
11. impatto delle mappe concettuali sugli esiti degli esami
- 11 bis studio scientifico sull'impatto delle mappe concettuali
12. fogli delle risposte di Barbara Fedeli ai quesiti
13. riflessi mediatici degli errori nei quesiti
14. segnalazione di tali errori *prima* degli esami

*

Dichiarazione ex art. 9, legge n. 488/1999

Ai sensi del TU in materia di spese di giustizia, art. 13, sesto comma, lettera e), si dichiara che il contributo unificato dovuto per la presente controversia ammonta ad euro 650,00.-

*

Con ogni riguardo.

Varese-Roma, 3 febbraio 2026

prof. avv. Gianfranco Garancini

avv. Giacomo Garancini

Quest'atto si compone di 66.396 caratteri lordi (comprese le parti escluse dal computo a mente dell'art. 4 del decreto 22 dicembre 2016 del presidente del Consiglio di Stato), corpo 12, interlinea 1,5